

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4811

## PROPOSTA DI LEGGE

### d’iniziativa del deputato CARIELLO

Modifiche al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione delle entrate degli enti locali

*Presentata il 21 dicembre 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I comuni che hanno scelto un percorso alternativo a Equitalia hanno seguito scelte organizzative e gestionali diverse, basate sulla riscossione tramite ingiunzione di pagamento.

Le scelte organizzative possono così riassumersi:

1) riscossione diretta da parte del comune, con eventuale affidamento all'esterno di alcuni servizi di supporto;

2) costituzione di società *in house* o miste a controllo pubblico, preposte alla gestione e alla riscossione delle entrate;

3) affidamento a concessionari privati abilitati iscritti all'albo dei riscossori (articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997).

Tale percorso risulta però svantaggiato dalla differenza di regime tra ruolo coattivo e ingiunzione di pagamento. In-

fatti, la disciplina relativa alla riscossione tramite ruolo coattivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ha subito nel tempo evoluzioni, volte a rendere efficace lo strumento del ruolo, pur restando ferma l'attenzione verso i debitori, realizzata essenzialmente tramite le norme sulla rateizzazione e le disposizioni che limitano l'attività esecutiva, come l'impignorabilità dell'abitazione principale.

L'evidente disparità di considerazione tra i due sistemi normativi è stata già evidenziata anche dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di cassazione (sezioni unite n. 10958 del 2005) già rilevava che «mentre la disciplina relativa alla riscossione attuata mediante ruolo ha avuto una evoluzione significativa e positiva, anche sul piano delle maggiori garanzie apprestate per il contribuente (...), la normativa del 1910 è rimasta sempre la stessa per cui esiste la necessità di una interpretazione

che valga a raccordare le norme emanate in un tempo molto lontano ed in un contesto storico e giuridico molto diverso ai principi fondamentali nuovi, espressi soprattutto con riferimento a strumenti di tutela prima non previsti». Nel decennio successivo, le continue proroghe del « periodo transitorio » della riforma del 2005 (decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005) non sono state accompagnate da alcuna significativa innovazione in materia di ingiunzione di pagamento.

È indubbio che il sistema della riscossione debba essere ripensato nel suo complesso.

Un'esigenza essenziale per i comuni è l'adattamento del sistema normativo e organizzativo alle peculiarità delle proprie entrate, che sono mediamente più esigue rispetto a quelle di competenza di altri soggetti, ma non per questo meno importanti per la sostenibilità dei bilanci.

Occorre dunque una riforma organica, perché una riscossione efficace ed efficiente, oltre che rispettosa dei diritti dei cittadini, non dipende solo dal soggetto che riscuote, ma dagli strumenti apprestati dalla legislazione per concretizzare l'effettiva riscossione. Una riforma organica è altresì uno strumento essenziale per migliorare la complessiva capacità di riscossione attraverso, in primo luogo, la crescita della *compliance* e l'aumento delle quote rimosse spontaneamente.

La priorità è quindi una migliore regolamentazione degli strumenti e delle procedure, perché solo tramite queste si realizza una parità di trattamento tra i diversi livelli di governo, e, a fronte di un debito nei confronti della pubblica amministrazione, si ha la certezza di un'effettiva parità di trattamento dei cittadini-contribuenti, indipendentemente dal soggetto deputato alla riscossione e dallo strumento utilizzato.

L'assenza di un quadro normativo aggiornato, le cui criticità sono ben fotografate nell'obiettivo di riforma contenuto nell'articolo 10 della legge n. 23 del 2014, determina – unitamente alla frammentazione dei soggetti che intervengono sul territorio – disparità di fatto nel trattamento dei contribuenti, oltre che difficoltà interpretative costantemente prive di risposte certe, sia a livello giurisprudenziale che nella prassi amministrativa.

Tra gli altri, va evidenziato il problema dei costi, sotto la doppia angolazione del comune e del debitore. Infatti, ci sono esperienze in cui:

a) il costo sostenuto dall'ente è pari all'aggio applicato da Equitalia ma nulla viene ripetuto dal debitore, fatta eccezione, di norma, per le spese di notifica;

b) il costo sostenuto dall'ente è pari all'aggio applicato da Equitalia ed è utilizzato un meccanismo analogo a quello del ruolo, con addebito dell'intero importo in caso di pagamento dell'ingiunzione oltre i sessanta giorni dalla notifica;

c) il costo sostenuto dall'ente, superiore all'aggio di Equitalia, in alcuni enti è addebitato almeno in parte al debitore, in altri resta totalmente a carico del comune.

Va sottolineato che nel confronto tra i costi deve essere sempre tenuto a mente che gli affidamenti a soggetti diversi da Equitalia, così come lo svolgimento in proprio del servizio di riscossione, sono quasi sempre associati a una gamma di servizi più ampia rispetto alla sola riscossione coattiva, comprendente le attività di controllo e di accertamento dell'evasione.

È tuttavia evidente che, in assenza di una più aggiornata regolamentazione, dal punto di vista del debitore, la scelta dell'ente creditore di avvalersi dell'ingiunzione di pagamento può determinare, rispetto al ruolo coattivo, sia risparmi sia maggiori oneri.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*1-ter.* Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate". La lettera *gg-septies*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è abrogata.

*1-quater.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti relative alle entrate affidate nei diversi canali di pagamento disponibili, anche di tipo telematico, e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere un sistema di scissione dei pagamenti, che gli enti locali possono inserire nei capitoli d'onere riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica

della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali.

*1-quinquies.* L'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, escluso quanto previsto all'articolo 48-*bis* del decreto stesso. Oltre alle disposizioni previste dalla citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, possono applicarsi le disposizioni in materia di processo di esecuzione stabilite dal codice di procedura civile.

*1-sexies.* Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito dell'emissione e della notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli enti locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

*1-septies.* Le disposizioni di cui ai commi da 1-*ter* a 1-*sexies* presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per la definizione dei rapporti tra i comuni e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.

*1-octies.* Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione

norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario »;

*b)* all'articolo 3:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le seguenti disposizioni in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

*a)* ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via telematica, delle avvenute emissione e notifica dell'ingiunzione;

*b)* ai medesimi fini di cui alla lettera *a)*, i soggetti ivi indicati, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso l'Indice nazionale delle anagrafi e il Sistema di accesso e interscambio anagrafico del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli enti previdenziali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il Pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas e acqua, fatte salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche al fine di consentire gli incroci

di dati e di informazioni utili all'attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle banche dati di cui alle lettere a) e b) deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro trenta giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a) accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione del presente comma, ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dell'articolo 83, comma 28-*sexies*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2006.

2-*ter*. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La notifica degli atti di accertamento può essere

eseguita, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tale fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti ad albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Agli enti locali sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve essere eseguita, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso nel sito *internet* della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuare decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi istituito ai sensi dell'articolo 6-*ter* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".

2-*quater*. La lettera *gg-sexies*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è sostituita dalla seguente:

“*gg-sexies*) ai fini di cui alla lettera *gg-quater*), il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di diploma di scuola secondaria di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui alla presente lettera. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi organizzati dall'ente locale;”;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Potenziamento dell'attività di riscossione, di accertamento e di controllo degli enti locali” »;

c) al capo I sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« ART. 3-bis. – (*Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase pre-coattiva, dilazioni di pagamento e certezza degli oneri della riscossione coattiva*). – 1. Non si pro-



cede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità, e a entrate di diversa natura; il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e non può essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6.

2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi ovvero prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché siano decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si comunica che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.

3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi precedenti e successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al comma 6.

4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato può, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero di crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4 del presente decreto.

5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.

6. In ragione dell'efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni, la fase precoattiva deve concludersi entro centotanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione.

7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema: fino a euro 100 nessuna rateizzazione; da euro 100,01 a euro 500, fino a 4 rate mensili; da euro 500,01 a euro 3.000 fino a 12 rate mensili; da euro 3.000,01 a euro 6.000 fino a 24 rate mensili; da euro 6.000,01 a euro 20.000 fino a 36 rate mensili; oltre euro 20.000 fino a 72 rate mensili.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

b) il carico non può più essere rateizzato.

11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

12. L'ente locale, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal presente decreto, può ulteriormente regolamentare le condizioni e le modalità di rateizzazione delle somme dovute.

13. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.

14. La riscossione coattiva deve svolgersi senza oneri aggiuntivi per il contribuente, ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione, di spedizione e di notifica degli atti e quello delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e sono determinati con le seguenti modalità:

a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del decreto, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto direttoriale del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001;

c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica dell'ingiunzione e

degli altri atti della riscossione da determinare con il decreto di cui alla lettera *b*).

15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, compresi i diritti, effettivamente sostenute.

ART. 3-ter. — (*Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e degli strumenti di pubblicità e di controllo della riscossione locale*). — 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti:

*a*) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne le necessarie trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;

*b*) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, alla congruenza e alla persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dare luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancel-

lazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c) indicazione di obblighi di comunicazione e di pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e di riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali;

d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in una separata sezione dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per le aziende abilitate al recupero di crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 527, le parole: "e di rimborso" sono sostituite dalle seguenti: "ed è previsto che non si procede al rimborso";

b) al comma 528 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con riferimento ai crediti previsti dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione degli stessi, tranne nel caso in cui siano caduti in prescrizione, attraverso l'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tale fine, il decreto di cui al primo periodo prevede, altresì, che tra le informazioni oggetto di comunicazione sia compresa l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

ART. 3-*quater*. — *(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra comuni e soggetti*

*affidatari*). — 1. All'articolo 52, comma 5, lettera *b*), numero 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto" sono soppresse.

2. Alla lettera *b*) del comma 24 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fatta salva una diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

*ART. 3-quinquies. — (Gratuità delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle cancellazioni di pignoramenti e di ipoteche).* — 1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.

2. I conservatori di cui al comma 1 sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione l'elenco delle trascrizioni e delle iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.

5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa

di 50 euro, tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere presentati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombenente se diversa dal soggetto precedente ».



\*17PDL0061390\*